

Causa C-120/24

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

15 febbraio 2024

Giudice del rinvio:

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania)

Data della decisione di rinvio:

14 febbraio 2024

Ricorrente in primo grado e appellante:

«Unigames» UAB

Resistente in primo grado e appellata:

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(...)

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

(Corte amministrativa suprema di Lituania)

ORDINANZA

14 febbraio 2024

(...)

La Sezione ampliata della Corte amministrativa suprema di Lituania (...) [composizione del collegio] (...), riunita nel corso della fase scritta del procedimento di appello, ha esaminato la causa amministrativa riguardante l'appello proposto dalla società a responsabilità limitata Unigames, appellante, avverso la sentenza del Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) del 10 agosto 2022, nella causa amministrativa relativa al ricorso proposto dall'appellante (...) contro la Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (autorità di

vigilanza sul gioco d'azzardo presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania), appellata, diretto all'annullamento di un'ordinanza.

La Sezione ampliata

ha disposto quanto segue:

I.

- 1 Il procedimento in esame verte su una controversia tra la società a responsabilità limitata Unigames, appellante, cui è stata concessa l'autorizzazione n. 0118 per l'esercizio di attività di gioco d'azzardo con macchine di categoria B (in prosieguo: l'«appellante»), e l'autorità di vigilanza sul gioco d'azzardo presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania, appellata (in prosieguo: l'«appellata» o l'«Autorità»), riguardo al Tarnybos direktoriaus 2022 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. DIE-314 „Dėl atlikto UAB „Unigames“ neplaninio specialiojo patikrinimo pagal 2021 m. spalio 14 d. pavedimą patikrinti Nr. PT-36-(7.3)“ (ordinanza n. DIE-314 del direttore dell'Autorità, del 19 maggio 2021, relativa all'ispezione speciale non programmata di «Unigames» UAB effettuata ai sensi del mandato di ispezione n. PT-36-(7.3) del 14 ottobre 2021) (in prosieguo: l'«ordinanza»).

Contesto normativo. Diritto dell'Unione europea

- 2 L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (in prosieguo: la «direttiva 2015/1535»), enuncia quanto segue:

«1. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente alla Commissione il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alla Commissione del progetto di regola tecnica secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l'ambito di applicazione, ne abbrevino il

calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.

(...)).

- 3 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, per «servizio» si intende «qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione si intende per:

- i) “a distanza”: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
- ii) “per via elettronica”: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- iii) “a richiesta individuale di un destinatario di servizi”: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;

nell'allegato I figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione».

- 4 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2015/1535, per «regola relativa ai servizi» si intende «un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

Ai fini della presente definizione:

- i) una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;
- ii) una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale».

- 5 La «regola tecnica» è definita all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 come «una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli

stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

i) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

ii) gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

iii) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e che figurano in un elenco stabilito e aggiornato, all'occorrenza da parte della Commissione nell'ambito del comitato di cui all'articolo 2.

Tale elenco è modificato secondo questa stessa procedura».

Base giuridica. Diritto nazionale

- 6 L'articolo 10, paragrafo 19, del Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas (legge della Repubblica di Lituania, che disciplina il gioco d'azzardo, nella versione risultante dalla legge n. XIV-337, del 20 maggio 2021), che è rilevante ai fini della presente controversia amministrativa (in prosieguo: la «legge sul gioco d'azzardo») prevede quanto segue: «Nella Repubblica di Lituania è vietato incoraggiare la partecipazione al gioco d'azzardo diffondendo informazioni o compiendo atti di persuasione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, ivi compresi eventi speciali, giochi di prova, promozioni, sconti, regali e analoghi incentivi gestiti dallo stesso operatore di giochi d'azzardo, allo scopo di incoraggiare la partecipazione al gioco d'azzardo o al gioco a distanza».

7 L'articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d'azzardo, nella versione in vigore fino alla modifica apportata dalla legge del 20 maggio 2021 (nella versione della legge n. XII-1734, del 21 maggio 2015), prevedeva che: «Nella Repubblica di Lituania è vietato incoraggiare la partecipazione al gioco d'azzardo mediante le seguenti modalità:

(1) riconoscendo al giocatore il diritto di ricevere regali dal gestore di giochi d'azzardo immediatamente o entro un determinato periodo successivo alla partecipazione al gioco;

(2) attraverso la gestione di giochi o competizioni, giochi di prova, lotterie e altri eventi che incoraggino la partecipazione al gioco d'azzardo, compreso il gioco a distanza, al di fuori dei luoghi deputati al gioco o del sito Internet del gestore dei giochi».

Fatti

8 Le seguenti informazioni sono state riportate dagli specialisti dell'unità ispettiva dell'Autorità in occasione della verifica del sito Internet dell'appellante all'indirizzo <https://uniclub.lt/>: «Esplosione Spearhead, 43 nuovi giochi!», «Slot machine ELK. 25 giochi!», «I giochi più popolari», «Pagamenti immediati. Pagamenti in pochi secondi!», «Depositi/pagamenti 24/7. Revolut è qui», «Scegli tra oltre 1000 giochi di casinò», «... Clicca sull'offerta Bet Builder e combina vari eventi nelle stesse partite! Con noi, questo sistema è valido per un'ampia gamma di sport e combinazioni! ...», «Incassa! Pagamenti prima della fine della partita!», «Esperienza, convenienza, qualità e innovazione ci contraddistinguono», «Il nostro portale di gioco è estremamente comodo e facile da usare. Interamente pensato per farvi rilassare e divertire», «Giochi di casinò dai migliori sviluppatori», «Depositi e pagamenti veloci», e così via. Tali informazioni sono state ritenute dall'appellata una violazione del divieto di incoraggiare la partecipazione al gioco d'azzardo (articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d'azzardo).

9 L'ispezione non programmata dell'appellante, su proposta del direttore dell'Autorità, ha rivelato irregolarità e ha condotto all'adozione dell'ordinanza (...), che: (1) constata che la violazione da parte dell'appellante non è stata eliminata alla data di adozione dell'ordinanza, in quanto il sito web dell'appellante continua a pubblicare informazioni volte a richiamare l'attenzione sull'offerta dell'appellante e a incoraggiare il gioco d'azzardo attraverso frasi o parole pubblicitarie, o dirette a richiamare l'attenzione sulla credibilità dell'appellante, sul carattere esclusivo del suo sito web, o sulle caratteristiche dei servizi della stessa, costituendo una violazione del divieto di incoraggiare la partecipazione al gioco d'azzardo (articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d'azzardo); (2) constata che le informazioni riportate e pubblicate sul sito web dell'appellante tra il 13 ottobre 2021 (...) e il 3 febbraio 2022 hanno incoraggiato i visitatori del sito web dell'appellante a partecipare al gioco a distanza, in violazione dell'articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d'azzardo; (3) conferma le

conclusioni della commissione e infligge all'appellante un'ammenda pari a EUR 12 662 per la violazione accertata dalla commissione; (4) ammonisce l'appellante in merito all'eventuale sospensione della sua licenza per la gestione di macchine per il gioco d'azzardo di categoria B a seguito della violazione accertata; (5) intima all'appellante di porre fine alla violazione entro e non oltre il 20 giugno 2022; e (6) informa l'appellante del fatto che essa è tenuta a versare al bilancio dello Stato l'ammenda inflitta dall'appellata entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'ordinanza (...). In caso di ricorso avverso l'ordinanza (...), l'ammenda deve essere pagata entro tre mesi dalla data in cui la decisione giudiziaria che respinge il ricorso divenga definitiva.

- 10 (...) [informazione ripetuta]
- 11 Il giudice di primo grado ha confermato la posizione dell'Autorità e ha respinto il ricorso dell'appellante con decisione del 10 agosto 2022. Tale giudice non ha accolto gli argomenti dell'appellante secondo cui la procedura di adozione dell'articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d'azzardo era stata violata; secondo detto giudice, il divieto di incoraggiare il gioco d'azzardo non è di recente introduzione nella legge sul gioco d'azzardo, in quanto era incluso nella legge ed era in vigore prima della modifica dell'articolo 10, paragrafo 19, di detta legge, ma la formulazione del divieto era diretta a specificare le tipologie e i mezzi di incentivazione del gioco d'azzardo che sono vietati. Il giudice ha concluso che il Lietuvos standartizacijos departamentas (dipartimento di normalizzazione lituano) non era tenuto ad informare la Commissione europea, in conformità a quanto prescritto della direttiva 2015/1535, prima che il legislatore adottasse la modifica dell'articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d'azzardo, e ha pertanto respinto come infondate anche le argomentazioni dell'appellante secondo cui l'articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d'azzardo non poteva esserle applicato.
- 12 Con la sua impugnazione, l'appellante chiede l'annullamento della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado e l'adozione di una nuova sentenza che accolga il suo ricorso e annulli l'ordinanza.
- 13 Nella sua replica all'impugnazione dell'appellante, l'appellata (...) chiede il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.

La Sezione ampliata

rileva quanto segue:

II.

- 14 In considerazione del fatto che, a seguito della modifica della legge sul gioco d'azzardo, non è stata notificata alla Commissione europea la nuova versione dell'articolo 10, paragrafo 19, di tale legge, che sancisce il divieto di incoraggiare la partecipazione al gioco d'azzardo, la presente controversia amministrativa solleva questioni relative all'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f),

e dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 nelle circostanze del caso in esame. (...) [obbligo della Corte amministrativa suprema di Lituania di effettuare il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE]

Qualificazione della norma prevista all'articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d'azzardo quale «regola tecnica» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535

- 15 A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2015/1535, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, tranne nei casi ivi previsti. Tale obbligo di previa comunicazione si applica solo qualora il progetto considerato abbia ad oggetto una regola tecnica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), di detta direttiva (sentenza della Corte del 3 dicembre 2020, *Star Taxi App SRL*, C-62/19, EU:C:2020:980, punto 58). Secondo la giurisprudenza della Corte, la violazione da parte di uno Stato membro dell'obbligo di previa comunicazione di un siffatto progetto comporta l'inopponibilità della «regola tecnica» di cui trattasi nei confronti degli individui, sia nell'ambito di un procedimento penale (v. sentenza della Corte del 4 febbraio 2016, *Sebat Ince*, C-336/14, EU:C:2016:72, punto 84), sia nell'ambito di una controversia tra privati (v. sentenza della Corte *James Elliott Construction*, C-613/14, EU:C:2016:821, punto 64 e giurisprudenza ivi citata). Alla luce di quanto precede, nella controversia amministrativa in esame occorre innanzitutto verificare se una disposizione come quella di cui all'articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d'azzardo (nella versione rilevante per il caso di specie) costituisca una «regola tecnica» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535.
- 16 L'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 menziona quattro categorie di regole tecniche, ossia, in primo luogo, una «specificazione tecnica», in secondo luogo, un «altro requisito», in terzo luogo, una «regola relativa ai servizi» e, in quarto luogo, le «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi». Questa Sezione ampliata non dubita del fatto che la disposizione di cui alla versione applicabile dell'articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d'azzardo non appartenga, nel caso in esame, alle categorie di «specificazione tecnica» o «altro requisito» in quanto, nel primo caso, la misura nazionale deve riferirsi al prodotto o al suo imballaggio e, nel secondo caso, deve stabilire una condizione che può influenzare in modo significativo la composizione, la natura o la commercializzazione di un prodotto (v. sentenza della Corte di giustizia del 28 maggio 2020, *Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości*, C-727/17, EU:C:2021:492, EU:C:2020:393, punti 32, 36 e 40 e giurisprudenza ivi citata). Nei limiti in cui la questione sollevata nel caso di specie non riguarda prodotti, sussistono dubbi sulla questione se la disposizione nazionale di cui trattasi nella presente controversia amministrativa possa essere qualificata come «regola relativa ai servizi» o come «disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi», in quanto le disposizioni nazionali in questione possono, sostanzialmente, riguardare servizi di gestione del gioco d'azzardo, soggetti al divieto di incoraggiare la partecipazione a tali giochi, o possono essere intese quale divieto di un'attività indipendente a incoraggiare tali giochi, la quale costituisce un'attività unilaterale dell'operatore di giochi d'azzardo e non soddisfa le condizioni di «servizio» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), in quanto non conforme al criterio di essere «a richiesta individuale di un destinatario di servizi».

- 17 Poiché la direttiva 2015/1535 ha abrogato la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e le disposizioni pertinenti della direttiva 2015/1535 hanno una portata sostanzialmente identica a quella delle disposizioni pertinenti della direttiva 98/34/CE, la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima direttiva è altresì applicabile, in linea di principio, alla direttiva 2015/1535 [v., per analogia, sentenza della Corte del 17 giugno 2021, *Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited*, C-597/19, EU:C:2021:492, EU:C:107:393, punto 107 e giurisprudenza ivi citata]. La Corte di giustizia, nell'ambito della sua valutazione delle norme applicabili al gioco d'azzardo in Germania, ha già precisato che alcune delle disposizioni del Trattato sui giochi d'azzardo possono essere qualificate come «regole relative ai servizi», nella misura in cui esse concernono un «servizio della società dell'informazione» ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34. Tali disposizioni includono il divieto di proporre giochi d'azzardo su Internet previsto all'articolo 4, paragrafo 4, del Trattato sui giochi d'azzardo, le eccezioni a tale divieto elencate all'articolo 25, paragrafo 6, del medesimo trattato, le limitazioni apportate alla facoltà di proporre scommesse sportive mediante strumenti di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del trattato di cui trattasi, nonché il divieto di diffondere pubblicità per i giochi d'azzardo su Internet o mediante strumenti di telecomunicazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato in parola (v. sentenza della Corte del 4 febbraio 2016, *Sebat Ince*, C-336/14, EU:C:2016:72, punto 75). Questa Sezione ampliata rileva che, nella Repubblica di Lituania, non è vietato offrire (gestire) giochi d'azzardo online, ma non è consentito diffondere informazioni o compiere atti di persuasione al fine di incoraggiare la partecipazione a tali giochi in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo. A tal riguardo, le disposizioni nazionali precisano le condizioni dell'esercizio del gioco d'azzardo e vietano la pubblicità dei servizi di gioco d'azzardo.
- 18 Alla luce delle circostanze del caso di specie la questione pendente dinanzi a questa Sezione ampliata è se la regola di cui all'articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d'azzardo, nella misura in cui riguarda informazioni pubblicate sul sito Internet di un gestore di giochi d'azzardo, possa essere qualificata come «regola tecnica», in quanto rientrante nella categoria di «regole relative ai servizi» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2015/1535. È vero

che la categoria di «regola tecnica» include nel proprio ambito soltanto le regole riguardanti i servizi della società dell'informazione, ossia ogni servizio prestato a distanza per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi (v. sentenza della Corte del 20 dicembre 2017, Bent Falbert, C-255/16, EU:C:2017:983, punto 27). Tuttavia, date le circostanze del caso in esame, permane il dubbio se la norma di cui all'articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d'azzardo, nella misura in cui riguarda le informazioni pubblicate da un operatore di giochi d'azzardo sul proprio sito Internet, soddisfi in realtà tutti i requisiti di un «servizio» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535. Tenuto conto del fatto che un operatore di giochi d'azzardo fornisce un servizio di gioco d'azzardo a un visitatore sul suo sito Internet, è giocoforza che tale sito fornisca informazioni rilevanti sui giochi d'azzardo, ivi comprese informazioni che incoraggiano il visitatore ad ottenere il servizio di gioco d'azzardo. Ciò premesso, questa Sezione ampliata nutre dubbi sulla questione se il fatto che una persona acceda al sito Internet di un operatore di giochi d'azzardo, contenente informazioni sui giochi d'azzardo, al fine di ottenere il servizio di cui trattasi, comporti che tale servizio sia fornito mediante trasmissione di dati su richiesta dell'interessato, vale a dire «a richiesta individuale di un destinatario di servizi».

- 19 Questa Sezione ampliata ritiene pertanto necessario adire la Corte di giustizia affinché chiarisca se una disposizione nazionale come quella di cui all'articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d'azzardo costituisca una «regola tecnica» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535, nella misura in cui riguarda le informazioni sul gioco d'azzardo pubblicate sul sito web di un operatore di giochi d'azzardo.

Prassi legislativa nazionale in caso di omessa notifica della modifica di una norma alla Commissione europea

- 20 Qualora la risposta alla prima questione confermi che l'articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d'azzardo costituisce di fatto una «regola tecnica», la questione se essa avrebbe dovuto essere notificata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 è altresì rilevante nel caso di specie. La giurisprudenza della Corte ha precisato che, affinché una nuova norma nazionale sia considerata quale regola tecnica che deve essere notificata ai sensi della direttiva 98/34, essa non deve limitarsi a riprodurre o a sostituire, senza aggiungervi specifiche tecniche o altri requisiti nuovi o ulteriori, regole tecniche esistenti debitamente notificate alla Commissione (v., in tal senso, sentenza della Corte del 20 dicembre 2017, Bent Falbert, C-255/16, EU:C:2017:983, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Occorre che gli operatori economici di uno Stato membro siano informati dei progetti di regole tecniche adottati da un altro Stato membro, nonché dell'ambito di applicazione temporale e territoriale di tali regole, affinché essi siano in grado di conoscere l'estensione degli obblighi che possono essere loro imposti e di anticipare l'adozione di tali testi normativi adattando tempestivamente, se del caso, i propri prodotti o i propri servizi (v. sentenza della Corte del 4 febbraio 2016, Sebat Ince, C-336/14, EU:C:2016:72, punto 83).

Questa Sezione ampliata rileva che il divieto contenuto nel testo dell'articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d'azzardo in vigore fino al 1° luglio 2021 prevedeva un ambito di applicazione circoscritto che, pur non essendo mutato territorialmente o *ratione temporis*, è stato sostanzialmente modificato da successivi emendamenti. Nella versione in vigore fino al 1° luglio 2021 figurava *expressis verbis* un divieto di gestire giochi o competizioni, giochi di prova, lotterie e altre manifestazioni che incoraggiano la partecipazione a giochi d'azzardo, compresi i giochi a distanza, al di fuori dei luoghi deputati al gioco o del sito Internet dell'operatore. Tuttavia, il divieto così formulato non includeva la semplice pubblicazione di informazioni sul gioco d'azzardo sul sito web dell'operatore, il che comporta che la nuova formulazione dell'articolo 10, paragrafo 19, della legge sul gioco d'azzardo ha limitato l'uso di misure di commercializzazione basate sulla partecipazione attiva dei clienti e ha così esteso l'ambito di applicazione del divieto di incoraggiare i giochi d'azzardo applicato in precedenza.

- 21 Questa Sezione ampliata nutre quindi dubbi riguardo alle conseguenze che le autorità amministrative e giudiziarie nazionali devono trarre dalla constatazione che l'obbligo di notifica di una regola tecnica previsto dal diritto dell'Unione è stato violato nel corso del procedimento legislativo, come nel caso di specie, in cui le modifiche apportate a tale legge costituiscono «regole tecniche» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535 (...). Questa Sezione ampliata solleva la questione se la direttiva 2015/1535 debba essere interpretata nel senso che una disposizione di legge nazionale, come la legge sul gioco d'azzardo, le cui disposizioni devono essere notificate in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 laddove siano considerate «regole tecniche» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva, è inopponibile nei confronti degli operatori economici nei procedimenti di accertamento della responsabilità per illeciti amministrativi qualora le modifiche apportate alla disposizione, considerata una regola tecnica, non siano state notificate ma sia stato notificato il testo di legge quale precedentemente adottato.
- 22 In tali circostanze, al fine di dissipare i dubbi sull'interpretazione e sull'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione rilevanti per i rapporti giuridici oggetto della presente controversia, occorre chiedere alla Corte di giustizia di interpretare le disposizioni del diritto dell'Unione di cui trattasi. Una risposta alle questioni enunciate nel dispositivo della presente ordinanza è decisiva ai fini del caso di specie in quanto consentirebbe, in particolare, di accertare il contenuto stesso delle disposizioni dell'Unione e di garantire il primato del diritto dell'Unione.

Alla luce delle considerazioni che precedono (...), (...) [rinvio alle disposizioni di diritto processuale], questa Sezione

ha così deciso:

(...) [formule di rito]

Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

(1) Se una disposizione nazionale come quella di cui all'articolo 10, paragrafo 19, del Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas (legge della Repubblica di Lituania, che disciplina il gioco d'azzardo) costituisca una «regola tecnica» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, nella misura in cui riguarda le informazioni sul gioco d'azzardo pubblicate sul sito web di un operatore di giochi d'azzardo.

(2) Se la direttiva 2015/1535 debba essere interpretata nel senso che una disposizione di legge nazionale come la legge della Repubblica di Lituania sul gioco d'azzardo, le cui disposizioni devono essere notificate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 laddove siano considerate «regole tecniche» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva, sia inopponibile nei confronti degli operatori economici in un procedimento di accertamento della responsabilità per illeciti amministrativi, qualora le modifiche apportate alla disposizione, considerata come regola tecnica, non siano state notificate ma sia stato notificato il testo di legge quale precedentemente adottato.

(...)

(...)

[formule processuali di rito e composizione del collegio]